



Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

A.C. 2806

Nota di verifica n. 323
27 aprile 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2806
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiati
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

L'Unione Europea ha già dato attuazione, a livello europeo, alla Convenzione di Stoccolma, da ultimo con il Reg. n. 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti della Convenzione e del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Primo anno	Dal secondo anno ad anni alterni	Dal terzo anno ad anni alterni
Totale degli oneri	459.818	427.392	436.832

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: prevede il divieto o la limitazione della produzione, dell'uso, dell'importazione e dell'esportazione delle sostanze organiche persistenti, più note come POPs (Persistent Organic Pollutants) specificate negli allegati alla Convenzione.	La relazione tecnica con riferimento alla Convenzione nel suo insieme informa che le misure previste dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti sono già regolamentate dalla legislazione vigente europea. In particolare, con il Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli

	inquinanti organici persistenti (rifusione), che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, l'Unione europea ha dato attuazione alla Convenzione di Stoccolma e l'Italia, al pari degli altri Stati membri dell'Unione Europea, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nel citato Regolamento. Con riferimento specifico all'<u>articolo 3</u>, la relazione tecnica afferma che le sostanze inserite negli allegati della Convenzione dalle Conferenze delle Parti, che si tengono con cadenza biennale, sono altresì inserite negli allegati del Regolamento (UE) 2019/1021, che vincola gli Stati membri al rispetto dei divieti o delle limitazioni previste per ciascuna sostanza. Questo Regolamento trova diretta applicazione e le attività di verifica relative al rispetto dei suoi obblighi rientrano nelle ordinarie attività di controllo svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dalle amministrazioni regionali e centrali competenti ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni 28 ottobre 2009 concernente il sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) in materia di sostanze chimiche.
Articolo 4: istituisce un registro allo scopo di identificare le Parti della Convenzione che beneficiano di determinate deroghe relative alle sostanze inquinanti e demanda il riesame e le proroghe delle deroghe medesime alla Conferenza delle Parti.	La relazione tecnica afferma che tali attività sono a carico del Segretariato della Convenzione e pertanto non comportano alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica.
Articolo 5: prevede, per ciascuna Parte, l'obbligo di definire un Piano di Azione volto ad assicurare la costante diminuzione e, se possibile, l'eliminazione definitiva delle emissioni delle sostanze chimiche di cui all'allegato C (emissioni "non intenzionali") nonché di attuare le relative misure.	La relazione tecnica afferma che la definizione del Piano indicato è effettuata dal Ministero dell'ambiente [<i>ora: Ministero della transizione ecologica</i>], di concerto con il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [<i>ora: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>] e il Ministero dello sviluppo economico, sentite le Regioni. L'elaborazione di tale Piano è attuata con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Per le amministrazioni centrali coinvolte e per l'ISPRA tale attività verrà svolta <u>con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, sufficienti a svolgere i compiti previsti</u>. Inoltre, per gli inventari relativi ai valori delle emissioni per le sostanze prodotte non intenzionalmente dai processi di combustione e da alcune produzioni industriali, si farà ricorso agli inventari istituiti presso l'ISPRA in attuazione del Protocollo di Aarhus alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo agli

	inquinanti organici persistenti, ratificato dall'Italia con la legge n. 125/2006. Per la gestione di tali inventari, aggiornati annualmente, al fine di rispondere agli scopi della Convenzione, si prevede <u>una spesa aggiuntiva</u> per assicurare la necessaria completezza e qualità delle stime dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera (cfr l'appendice alla RT, riprodotta in fondo alla presente scheda). La spesa aggiuntiva è stata definita sulla base dell'analisi effettuata dall'ISPRA per le attività necessarie a garantire la completezza e la qualità delle stime dei POP per l'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera. In particolare, si rende necessario effettuare un aggiornamento dei fattori di emissione relativi alla combustione di biomasse agricole, agli incendi, alle centrali a carbone e alle centrali a biomassa. Tali stime tengono conto del costo del personale dedicato, con profilo professionale adeguato e delle spese di missione per le attività da svolgere sul territorio nazionale. Verranno inoltre effettuate attività di educazione e formazione rivolte ai portatori d'interesse, nonché azioni di sensibilizzazione e promozione della conoscenza rivolte al pubblico. Tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente, in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 8461. Pertanto non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 6: disciplina la gestione di scorte e rifiuti contenenti POP.	La <u>relazione tecnica</u> afferma che la norma si rifà a quanto stabilito dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, ratificata dall'Italia con legge n. 340/1993. Più specificamente, la gestione e lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti sono disciplinati dai D.lgs. nn. 36/2003 e 152/2006. Pertanto le relative disposizioni <u>non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</u>. L'identificazione dei siti contaminati dai POP [articolo 6, paragrafo 1, lettera e)], richiede azioni che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [<i>ora: Ministero della transizione ecologica</i>], con il supporto tecnico dell'ISPRA e le Regioni e le Province autonome svolgono sulla base di quanto previsto dalla Parte Quarta, Titolo V, del D.lgs. n. 152/2006. La <u>spesa aggiuntiva</u> per adeguare la raccolta dei dati inerenti la contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee (cfr l'appendice alla RT, riprodotta in fondo alla presente scheda), è stata definita sulla base dell'analisi effettuata

	dall'ISPRA, tenendo conto delle ore/uomo necessarie per le attività di acquisizione delle informazioni relative alla contaminazione e per il successivo "data entry" per ciascun sito attualmente oggetto di procedimento di bonifica.
Articolo 7: dispone che ciascuna Parte elabori un Piano nazionale di attuazione della Convenzione, lo trasmetta alla Conferenza delle Parti e lo aggiorni periodicamente.	La relazione tecnica afferma che il Ministero dell'ambiente [ora: <i>Ministero della transizione ecologica</i>], di concerto con il Ministero della salute, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [ora: <i>Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</i>] e il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede all'elaborazione di tale Piano con il supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA. Nell'elaborazione del Piano si terrà conto, in particolare, degli obblighi già in vigore ai sensi del citato Regolamento (UE) 2019/1021, concernente l'attuazione a livello unionale della Convenzione di Stoccolma. Per le amministrazioni centrali coinvolte e per l'ISPRA tale attività verrà svolta <u>con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili</u>, sufficienti per fare fronte a tale adempimento. Pertanto, <u>non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</u>
Articolo 10: dispone che ciascuna Parte promuova e faciliti, nella misura delle sue possibilità, attività quali, in particolare: la diffusione al pubblico di tutte le informazioni disponibili sui POP, programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico sui POP, la partecipazione del pubblico alla considerazione delle questioni riguardanti i POP.	La relazione tecnica premette che la norma prevede attività di informazione rivolte al pubblico generale e di sensibilizzazione, elaborazione di programmi di educazione, formazione e prevenzione, attuati come di seguito specificato: • raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni sulle emissioni inquinanti per l'assolvimento dei compiti previsti dal D.lgs. n. 46/2014, relativo alle emissioni industriali (IPPC); • attuazione degli obblighi di informazione e sensibilizzazione previsti dal Protocollo di Aarhus alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza relativo agli inquinanti organici persistenti, ratificato dall'Italia con la legge n. 125/2006; • attuazione degli obblighi di istruzione e formazione professionale rivolte ai portatori d'interesse e al pubblico, nonché azioni di sensibilizzazione e promozione della conoscenza. Essa afferma quindi che tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente [ora: <i>Ministero della transizione ecologica</i>], in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 2717 PG 12, sul capitolo -2219 PG 2 e sul capitolo 8461. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11: prevede che le Parti incoraggino e/o intraprendano, a livello nazionale e internazionale, le opportune attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti i POP, le eventuali alternative e i potenziali POP.

La **relazione tecnica** premette che la norma prevede attività di ricerca e sviluppo e attività di monitoraggio. Pertanto essa richiede la raccolta, la validazione, il *reporting* e la divulgazione dei dati e delle informazioni tecnico-scientifiche inerenti i POP, anche in relazione ai criteri ed ai formati stabiliti dalla Conferenza delle Parti della Convenzione. La RT afferma quindi che i dati oggi a disposizione dell'ISPRA non sono sufficienti a soddisfare gli obblighi previsti dalla Convenzione, pertanto sono necessarie attività aggiuntive. La spesa aggiuntiva per adeguare la raccolta dei dati sui POP e implementare il sistema di monitoraggio è stata definita sulla base dell'analisi effettuata dall'ISPRA, tenendo conto delle ore/uomo necessarie per le attività di raccolta, sistematizzazione e trasmissione dei dati derivanti dai flussi già in essere. Pertanto, i maggiori oneri a carico della finanza pubblica sono riportati nell'appendice alla RT, riprodotta in fondo alla presente scheda. Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo, tali attività sono svolte dal Ministero dell'ambiente [ora: *Ministero della transizione ecologica*], in collaborazione con l'ISPRA, con le risorse assegnate sul capitolo 2717 PG 1. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 12 e 13: prevedono attività di assistenza tecnica a favore dei Paesi in via di sviluppo e Paesi con economie in transizione per l'implementazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (art. 12) e obbliga i Paesi sviluppati a fornire risorse finanziarie nuove e addizionali per consentire alle Parti che sono Paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione di far fronte a tutti i costi aggiuntivi concordati per l'attuazione della Convenzione, istituendo, a tal fine, un meccanismo opera sotto l'autorità e la direzione della Conferenza delle Parti (art. 13).

La **relazione tecnica** afferma (nell'appendice, qui riportata per comodità di lettura) che l'onere relativo al contributo annuale obbligatorio dovuto per l'attuazione della Convenzione, nonché per le attività del Segretariato istituito ai sensi dell'art. 20, per le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 12 e per le risorse e i meccanismi finanziari di cui all'art. 13 della Convenzione stessa, viene determinato sulla base del rapporto tra il *budget* annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese. Si stima che la quota spettante all'Italia per il contributo annuale obbligatorio, analogamente ad altre convenzioni UNEP, sia valutata in euro 230.307,00 per il 2020 ed euro 207.321,00 annui a partire dal 2021. Inoltre, la RT afferma che le attività di cui all'articolo 12 sono svolte con le risorse derivanti dal contributo obbligatorio che annualmente le Parti della Convenzione versano alle Nazioni Unite. Ulteriori attività sono svolte direttamente dalle Parti su base volontaria e non implicano la partecipazione alle spese per le attività dei centri regionali e sub-regionali, che operano sulla base delle risorse e dei meccanismi finanziati della

	Convenzione. Pertanto, oltre al contributo obbligatorio - determinato sulla base del rapporto tra il budget annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese, come sopra visto - non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre le risorse di cui all'articolo 13 sono alimentate, oltre che dai contributi volontari delle Parti, dall'onere annuale obbligatorio dovuto dalle Parti della Convenzione, quantificato per l'Italia (come sopra visto) sulla base del rapporto tra il <i>budget</i> annuale approvato dal Segretariato della-Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese. Eventuali iniziative per la messa a disposizione di risorse a favore dei Paesi in via di sviluppo sono attuate nell'ambito delle politiche di cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 19: istituisce la Conferenza delle Parti, che si riunisce a intervalli regolari per esaminare e valutare l'attuazione della Convenzione.	La <u>relazione tecnica</u> sottolinea che la norma prevede, tra l'altro, che la Conferenza delle Parti istituisca un comitato di esperti per la valutazione delle sostanze chimiche. La RT afferma che a tale Comitato partecipano esperti sulla base delle candidature avanzate dalle Parti. Per l'Unione Europea partecipano uno o più esperti su base volontaria. Pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda le spese per la partecipazione alla Conferenza delle Parti, la RT afferma che la riunione si tiene ogni due anni, generalmente a Ginevra (sede del Segretariato), in concomitanza con le riunioni delle Conferenze delle Parti delle Convenzioni di Basilea e di Rotterdam. La delegazione italiana è composta di norma da almeno 2 funzionari ministeriali (di cui un dirigente) e da 2 esperti, per gli aspetti ambientali e per quelli relativi alla tutela della salute umana, dipendenti dall'amministrazione pubblica. La durata della missione per partecipare ad una riunione della Conferenza delle Parti non supera, di norma, i 7 giorni (viaggio compreso). Ipotizzando che le riunioni si tengano a Ginevra, sede del Segretariato, e che la durata sia di 7 giorni, le spese sono suddivise come segue: • pernottamento: 250 euro/die; • rimborso spese per il vitto: 95,00 euro/die per un <u>dirigente</u> e 75,00 euro/die per un <u>funzionario o un esperto esterno</u> (tabelle A

	e B del D.M. 23 marzo 2011); • spese di viaggio: volo a/r Roma-Ginevra: 300,00 euro. Spese complessive per la delegazione italiana (quattro persone per sette giorni/sei notti): • euro 6.000 (<u>pernottamento</u>) = euro 250,00 x 6 notti x 4 persone); • euro 665 (<u>vitto per un dirigente</u>) = euro 95,00 x 7; • euro 1.575 (<u>vitto per tre funzionari/esperti</u>) = euro 75,00 x 7 x 3; • euro 1.200 (<u>spese di viaggio</u>). Volo aereo A/R [euro 300 x 4 persone]. Totale onere (<u>valutato</u>) = euro 9.440.
Articolo 20: prevede l'istituzione di un Segretariato con funzioni di organizzazione delle riunioni della Conferenza delle Parti, come anche di assistenza amministrativa.	La relazione tecnica afferma che il contributo relativo alle attività del Segretariato viene determinato sulla base del rapporto tra il budget annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese. Per la determinazione del contributo, si veda la descrizione della RT riferita gli articoli 12 e 13.

Appendice alla relazione tecnica

Con riferimento a talune voci di spesa, la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di stima delle quantificazioni in un'apposita appendice. Le considerazioni riferite agli articoli 12, 13, 19 e 20 della Convenzione sono riportate nella descrizione di cui sopra, a fronte delle schede riferite ai rispettivi articoli. Le considerazioni relative agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione sono, invece, riportate qui di seguito per facilità di lettura.

Alla luce degli obblighi maggiormente rilevanti che deriveranno dall'entrata in vigore della Convenzione, sono state identificate le attività che comportano costi aggiuntivi, le risorse per l'attuazione delle quali sono trasferite all'ISPRA nei termini seguenti.

L'aggiornamento su base annuale degli inventari delle emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 e 11 della Convenzione) comporta un costo stimato annuo pari a 114.690,70 euro.

Il costo è così suddiviso:

- n. 2 unità di personale di III livello fascia 1 (CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016-2018): 52.689,95 euro/anno a persona = 105.379,90 euro/anno;
- spese di missione per un costo complessivo pari a 9.310,80 euro/anno. Ipotizzando due missioni l'anno in Italia, della durata di 7 giorni, le spese sono suddivise come segue:
 - pernottamento: 150,00 euro/die (sistemazione nella classe prevista in base all'allegato 2 alla Circolare ISPRA n. 103 del 25/09/2012);
 - rimborso spese per il vitto: 61,10 euro/die per un tecnologo/ricercatore (allegato 2 alla Circolare ISPRA n. 103 del 25/09/2012);
 - spese di viaggio: 1.000,00 euro (volo NR o treno nella classe prevista in base all'allegato 2 alla Circolare ISPRA n. 103 del 25/09/2012).

Spese complessive per missione (due tecnologi/ricercatori per sette giorni/sei notti):

- pernottamento per 6 notti: 150,00 euro x 6 x 2 = 1.800,00 euro;
- rimborso spese per il vitto di 2 tecnologi/ricercatori: 61,10 euro x 7x 2 = 855,40 euro;
- spese di viaggio: 1.000,00 euro x 2 = 2.000,00 euro.

Totale per missione 4.655,40 euro

La RT dà un totale per anno (per n. 2 missioni) di 9.310,80 euro.

L'aggiornamento su base annuale dei dati relativi ai siti contaminati sul territorio nazionale e acquisizione delle informazioni relative ai contaminanti e successivo *data entry* (cfr. art. 6 della Convenzione) porta a un costo stimato annuo pari a 105.379,90 euro/anno.

Il costo è relativo a n. 2 unità di personale III livello fascia 1 (CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca

- Triennio 2016-2018): 52.689,95 euro/anno a persona= 105.379,90 euro/anno.

Sulla base della quantificazione dei costi di tali attività, prospettata dall'ISPRA, si stima che l'ammontare complessivo della spesa sia pari ad euro 220.071 a decorrere dal 2020.

Le attività sopramenzionate potranno produrre positive ricadute anche sull'aggiornamento degli inventari delle emissioni e dei rilasci nazionali, nonché sull'affidabilità della modellistica predittiva dei flussi diffusionali.

Onere di legge per il primo triennio	Primo anno	Dal secondo anno (ad anni alterni)	Dal terzo anno (ad anni alterni)	Stato di previsione
Totale	459.818	427.392	436.832	MATTM (ora: MITE)

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3 del ddl di ratifica: individua l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione, nonché punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni nel Ministero dell'ambiente [ora: <i>Ministero della transizione ecologica</i>] (comma 1). Inoltre, si dispone che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto ministeriale, venga adottato il piano nazionale d'attuazione (art. 7, par. 1, della Convenzione), comprendente il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali (art. 5 della Convenzione) (comma 2). Nel piano d'azione sono stabilite le modalità per assicurare il coordinamento delle attività di raccolta dei dati di monitoraggio, ai fini della piena ed efficace attuazione della Convenzione (comma 4). Ai fini della predisposizione del piano di attuazione, il Ministero si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ISPRA (comma 3).	La <u>relazione tecnica</u> afferma riepilogativamente che l'onere derivante dalla ratifica della Convenzione di Stoccolma, è composto dalle seguenti voci: • onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 230.307 euro per il primo anno e 207.321 a decorrere dal secondo anno; • onere (ad anni alterni, a partire dal primo anno) per la partecipazione alla Conferenza delle Parti (onere valutato): 9.440 euro; • onere annuale per l'attuazione della Convenzione a decorrere dal primo anno, 220.071 euro annui. Si rammenta che la relazione tecnica (in quanto predisposta nel 2020) fa riferimento agli anni 2020, 2021, 2022 e seguenti: nella presente esposizione, per agevolare la lettura, si è fatto riferimento al "primo anno", "secondo anno" ecc.
Articolo 4 del ddl di ratifica: pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione, valutati in euro 9.440 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, nonché gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione - ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione stessa - valutati in euro 230.307 per l'anno 2020 e in euro 207.321 annui a decorrere dall'anno 2021, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione, pari a euro 220.071 annui a decorrere dall'anno 2020, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Inoltre, fatto salvo quanto previsto dal comma	

1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).	
---	--

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Convenzione di Stoccolma ha l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti. La relazione tecnica, dopo aver premesso che le misure previste dalla Convenzione sono in gran parte già regolamentate dalla legislazione vigente nazionale ed europea (come infatti rileva anche l'Analisi tecnico-normativa che correda l'AC 2806), stima i seguenti oneri:

- onere dovuto dall'Italia in qualità di Stato Parte: 230.307 euro per il primo anno e 207.321 a decorrere dal secondo anno (**onere valutato**, derivante dagli artt. 12, 13 e 20 della Convenzione);
- onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti: 9.440 euro ad anni alterni dal primo anno (**onere valutato**, derivante dall'art. 19 della Convenzione);
- onere per l'attuazione della Convenzione: 220.071 euro annui a decorrere dal primo anno (**limite di spesa**, derivante dagli artt. 5, 6 e 11 della Convenzione).

Il disegno di legge di ratifica individua e copre i sopra evidenziati oneri (art. 4, comma 1) e detta una clausola di neutralità riferita alle restanti disposizioni del provvedimento (art. 4, comma 3).

Per quanto riguarda la decorrenza temporale degli oneri si rinvia alla sezione successiva, concernente i profili di copertura finanziaria.

Ciò posto, risulta necessario acquisire chiarimenti in merito agli oneri individuati dalla relazione tecnica e alla configurazione di taluni di essi come limiti di spesa.

1) Con riferimento agli oneri individuati dalla relazione tecnica si osserva quanto segue:

- la quota di partecipazione dell'Italia è stata stimata per analogia con altre Convenzioni multilaterali: la relazione tecnica chiarisce infatti che tale onere è determinato sulla base del rapporto tra il *budget* annuale approvato dal Segretariato della Convenzione e la quota assegnata in sede ONU a ciascun Paese e che la stima della quota spettante all'Italia per il contributo annuale obbligatorio avviene analogamente ad altre convenzioni UNEP. In proposito, si rileva che la quota per il primo anno è di importo maggiore rispetto a quella per le annualità successive: circa tale differenza sarebbe utile acquisire chiarimenti, tenuto conto che, ad esempio, per la partecipazione italiana alla Convenzione di Minamata (L. 8 ottobre 2020, n. 134 - AC 2373 della XVIII legislatura), che presenta una struttura finanziaria simile alla Convenzione in esame, la quota è fissata in misura uguale per tutte le annualità (160 mila euro annui a decorrere dal primo anno);
- l'onere per la partecipazione alla Conferenza delle Parti è stato stimato sulla base di ipotesi ed assunzioni anche di carattere temporale esplicitate dalla relazione tecnica: sullo stesso non si formulano osservazioni assumendo che la cadenza temporale ipotizzata dalla relazione tecnica corrisponda alle effettive modalità di funzionamento della Conferenza (che, si rammenta, è già operante). In proposito appare utile una conferma;
- l'onere per l'attuazione della Convenzione è la risultante di una serie di spese per attività indicate dall'appendice alla relazione tecnica (sopra riportata): si prende atto della quantificazione, attribuita a valutazioni dell'ISPRA, e non si formulano osservazioni.

2) Con riferimento alla configurazione di taluni dei predetti oneri come limiti di spesa, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre gli oneri in questione (derivanti dagli artt. 5, 6 e 11 della Convenzione) a limiti massimi di spesa tenuto conto che gli stessi afferiscono a spese di missione e retribuzioni di personale. Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 19 della Convenzione oggetto di ratifica, valutate in 9.440 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, nonché agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla medesima Convenzione, ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della stessa Convenzione, valutati in 230.307 euro per il 2020 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2021, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 11 della Convenzione, pari a 220.071 euro annui

a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ciò premesso, considerato che il 2020 è ormai trascorso, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge di ratifica in esame, ancorché il provvedimento sia stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, per quanto riguarda gli oneri derivanti da spese di missione, in considerazione del fatto che presumibilmente la prima riunione della Conferenza delle Parti a cui parteciperà il nostro Paese sarà quella che si terrà a Ginevra nel giugno 2022, risulta necessario aggiornarne la decorrenza prevedendo che i predetti oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022. Su tale aspetto appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

In merito agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Convenzione oggetto di ratifica, considerato che l'ammontare del contributo obbligatorio annuale sarà corrisposto a partire dal momento in cui l'Italia entrerà a far parte della Conferenza delle Parti, ossia dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che avrà luogo verosimilmente nell'anno 2021, appare necessario anche in tal caso modificare la decorrenza degli oneri, prevedendo che gli stessi siano valutati in 230.307 euro per il 2021 e in 207.321 euro annui a decorrere dal 2022. Su tale aspetto appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalle rimanenti spese previste dalla Convenzione, si rappresenta la necessità di prevederne la decorrenza dal 2021.

Per quanto concerne la copertura dei citati oneri, si segnala invece che, in relazione all'entrata in vigore della legge di bilancio per il triennio 2021-2023, appare necessario fare riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2021-2023, anziché al bilancio triennale 2020-2022. Ciò posto non si hanno osservazioni da formulare giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto della rimodulazione degli oneri nei termini sopra descritti.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare sul comma 2, che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e sul comma 3, che prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della legge di ratifica in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.